

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

COMUNE DI REGGIO EMILIA (nel seguito committente), con sede legale in Piazza Prampolini n. 1 - 42121 Reggio Emilia, C.F./P.Iva 001459203518, rappresentato dall'Arch. Saverio Cioce Dirigente del Servizio Cura dei Quartieri (autorizzato alla stipula del presente accordo in forza del Provvedimento PG n. 72361 del 17.03.2025, con il quale il Sindaco ha provveduto, ai sensi dell'art. 13 - Sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, all'attribuzione alla stessa delle funzioni dirigenziali afferenti il Servizio Cura dei Quartieri, con le attribuzioni ivi indicate, a decorrere dal 17/03/2025 e fino alla scadenza del contratto individuale di lavoro, salvo revoca anticipata, ai sensi del già citato art. 13 e comunque non oltre il termine del mandato;

E

FRANCESCA SALSI (di seguito affidatario)

(nel seguito congiuntamente dette anche le parti)

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

Il committente affida all'affidatario un servizio di supporto a placemaking e rigenerazione urbana.

Dettagli del servizio

- 300 ore complessive minime di attività per il supporto all'organizzazione, alla realizzazione e alla valutazione degli impatti del Festival Placemaking Week Europe 2025 che si terrà a Reggio Emilia dal 23 al 26 settembre, da svolgersi entro il 31/12/2025, che preveda le seguenti azioni:
 - supporto alla progettazione e coordinamento dell'evento attraverso dialogo e collaborazione con l'organizzazione Placemaking Europe, con i gestori degli spazi a disposizione del festival, con gli stakeholder e con i servizi dell'Amministrazione a vario titolo coinvolti;
 - supporto operativo durante la realizzazione dell'evento, con particolare riferimento alle iniziative sulle sfide locali di rigenerazione urbana;
 - supporto nella valutazione degli impatti e nella messa a punto del metodo da applicare ai casi studio che verranno definiti per la rigenerazione di spazi urbani;
 - realizzazione del report finale e di documentazione conclusiva degli esiti del Festival, anche in collaborazione con l'organizzazione Placemaking Europe;
- 300 ore complessive minime di attività per l'individuazione e sviluppo di strumenti, metodologie e azioni di sperimentazione per l'attuazione di azioni di placemaking nell'ambito della definizione dei modelli di intervento della governance collaborativa nei quartieri, da svolgersi entro il 30/06/2026, che preveda le seguenti azioni:
 - supporto alla definizione di un modello di collaborazione pubblico-privato nell'ottica di orientare azioni di rigenerazione urbana attraverso la co-progettazione urbana fra tecnici e comunità locali;
 - supporto alla definizione di un modello di azione/“meta-progetto” di rigenerazione degli spazi pubblici di quartiere;
 - consegna di un prodotto finale “aperto” che definisce le azioni sperimentali di progettazione urbana;
- 300 ore complessive minime di attività per la sperimentazione di uno o più micro interventi di rigenerazione urbana a livello di spazi di quartiere, sulla base delle priorità espresse dall'amministrazione, secondo il modello di azione individuato, utili a rafforzare le connessioni tra le persone e i luoghi oggetto di trasformazione nell'ambito dei processi di rigenerazione urbana, da svolgersi entro il 31/12/2026, che preveda le seguenti azioni:

- ingaggio degli attori sul territorio, progettazione della strategia integrata di trasformazione dello spazio pubblico, programmazione di attività di attivazione territoriale di accompagnamento (il dettaglio verrà definito in relazione all'individuazione del modello di intervento al punto precedente);
- consegna di uno o più progetti-pilota di azioni di rigenerazione urbana, anche attraverso ipotesi di usi temporanei e di interventi per la sostenibilità e l'inclusività degli insediamenti.

ART. 2 - ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ

L'affidatario eseguirà in proprio i servizi compresi nel contratto (art. 119, comma 1, D.Lgs. 36/2023).

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni, delle modalità, dei tempi indicati e delle prescrizioni previste nel presente contratto e nel Bando Consip "Servizi - Bando del Mercato Elettronico della P.A. per la fornitura di diverse tipologie di Prodotti" - Capitolato Tecnico - "Allegato 27" al capitolato d'oneri "Servizi" Per l'ammissione degli operatori economici delle categorie merceologiche di seguito indicate del settore merceologico "Servizi Professionali - Architettonici, di Costruzione, Ingegneria, Ispezione e Catasto Stradale", ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Inoltre, lo svolgimento del servizio dovrà avvenire con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari statali, regionali e locali riguardanti l'ambito delle attività da svolgersi, sia generali che relative alla specifica categoria di servizio affidato.

Durante l'esecuzione del servizio, al fine di assicurare la miglior riuscita dello stesso, l'affidatario dovrà operare in collegamento con il committente ed i soggetti da esso incaricati del necessario coordinamento. Qualsiasi decisione che possa comportare conseguenze di tipo qualitativo, quantitativo, temporale temporale *et similia* sugli esiti del servizio oggetto dell'appalto dovrà essere preventivamente sottoposto al benessere del committente.

L'esecuzione del servizio sarà soggetta da parte del committente a periodica verifica di regolare esecuzione al fine di accertarne la corretta attuazione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti.

Il committente sarà esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni eventualmente causati dall'affidatario a persone e/o cose nel corso di svolgimento dell'affidamento. A tal fine, con la sottoscrizione del contratto, si intenderà dichiarato da parte dell'affidatario il fatto di essere munito di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e del fatto che lo stesso adegui le proprie prestazioni alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'Arch. Saverio Cioce Dirigente del Servizio Cura dei Quartieri, Responsabile Unico del Progetto ex art. 15, D.Lgs. 36/2023 e Responsabile del Procedimento ex artt. 4, 5, 6, L. 241/90, controllerà l'esecuzione del contratto.

ART. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale è determinato, in esito a specifica richiesta di offerta, in complessivi € 39.900,00.

L'importo si intende onnicomprensivo di tutti i costi diretti e indiretti che l'affidatario dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio di cui all'art. 1, nonché di ogni imposta, tassa, contributo fiscale e previdenziale, dovuti in virtù delle norme vigenti in materia (inclusa l'Iva di legge dovuta).

Sarà esclusa qualsiasi ulteriore pretesa da parte dell'affidatario eccedente l'importo di cui sopra, salvo in caso di modifica del contratto in corso di esecuzione nel rispetto di quanto previsto e consentito in merito dalla vigente normativa.

ART. 4 - DECORRENZA E TERMINE

Il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione (cui sarà prodromica l'esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento) e avrà durata fino al 31/12/2026.

ART. 5 - RISCHI DA INTERFERENZA NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Con riferimento alla sussistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, si precisa che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non ne sono stati riscontrati, pertanto non sarà necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussisteranno costi per la sicurezza.

ART. 6 - AFFIDAMENTO A TERZI E PREVALENTE ESECUZIONE

E' vietato l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente del servizio affidato. Pertanto, sarà da considerarsi nullo qualsiasi accordo in tal senso. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

ART. 7 - SUBAPPALTO

Salvo in sede di presentazione dell'offerta l'affidatario dichiara di non avere l'intenzione di subappaltare parti del servizio oggetto dell'appalto, nel qual caso il subappalto non sarà consentito, il subappalto sarà ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, in relazione a quanto in oggetto, si evidenzia in particolare quanto segue:

- l'affidatario potrà affidare in subappalto parte dei servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione del committente alle condizioni previste dall'indicato art. 119;
- l'indicazione delle parti che l'affidatario intende subappaltare dovrà essere fornita in sede di presentazione dell'offerta;
- al subappaltore sarà richiesta la qualificazione per le prestazioni da eseguire e l'insussistenza delle cause di esclusione (automatiche e non, così come previste dagli artt. 94, 95 e ss. Del D.Lgs. 36/2023);
- la responsabilità dell'affidatario e del subaffidatario nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto, nonché per l'assolvimento degli obblighi retributivi e contributivi (fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 119) sarà solidale.

Eventuali accordi in deroga ai limiti normativi del subappalto saranno considerati nulli.

ART. 8 - MODIFICA DEL CONTRATTO

Secondo il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2023, se dovessero sopravvenire circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, senza alterarne la sostanza economica.

Se le indicate circostanze sopravvenute dovessero rendere la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per il committente o per l'affidatario, questi ha diritto a una riduzione proporzionale dell'importo dell'affidamento, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, il contratto d'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Le eventuali modifiche dovranno essere inserite nel contratto o in un eventuale addendum allo stesso e dovranno essere sottoscritte da entrambe le parti. Le modifiche non sottoscritte saranno considerate nulle.

Si stabilisce fin da ora che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il committente potrà imporre all'affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'affidatario non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120, comma 9, D.Lgs. 36/2023).

Le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove lo si reputi necessario, comporteranno la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente a carico dell'affidatario.

Il committente potrà introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del Codice dei contratti pubblici, in particolare nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal committente o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio lo svolgimento dell'affidamento, che possano determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire;
- nell'esclusivo interesse del committente, in caso di varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Inoltre, l'affidatario avrà l'obbligo di eseguire tutte le suddette variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri e che siano ritenute opportune dal committente.

ART. 9 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Riguardo la possibilità di sospensione dell'esecuzione si richiama quanto disposto dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

Il committente potrà ordinare la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni qualora ricorrano circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscano in via temporanea che l'affidamento proceda utilmente. Nel caso dovrà essere compilato apposito verbale.

La sospensione potrà, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

La sospensione potrà essere disposta per il solo tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il R.U.P. dovrà disporre la ripresa dell'esecuzione ed indicare il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'affidatario potrà chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se il committente si dovesse opporre, l'affidatario avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo sarà dovuto all'affidatario in tutti gli altri casi.

In caso di insorgenza, per cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dell'affidamento, l'affidatario proseguirà le parti eseguibili e si provvederà alla sospensione parziale in relazione a quanto non eseguibile, dandone atto in apposito verbale.

L'affidatario che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare l'affidamento entro il nuovo termine fissato, potrà richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza. In ogni caso, la concessione della proroga non potrà pregiudicare i diritti spettanti all'affidatario per eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto del committente. Sull'istanza di proroga deciderà, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il Responsabile Unico del Progetto.

L'affidatario non avrà diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora l'affidamento, per qualsiasi causa non imputabile al committente, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Il comma 10 dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 prevede le condizioni relative all'eventuale richiesta da parte dell'affidatario del risarcimento di eventuali danni subiti.

ART. 10 - RISOLUZIONE

Come previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, il committente potrà risolvere il contratto senza limiti di tempo, nel caso in cui si verificano una o più delle seguenti condizioni: modifica sostanziale del contratto che richieda una nuova procedura di appalto; modificazioni di cui all'art. 120, comma 2 e 3, D.Lgs. 36/2023; rilevazione della in capo all'affidatario di una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, D.Lgs. 36/2023; rilevazione del fatto che l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Inoltre, il committente potrà risolvere il contratto qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci o nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto potrà inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Qualora, l'esecuzione dell'affidamento sia ritardata per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il committente dovrà assegnare un termine che, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'affidamento dovrà essere eseguito. Scaduto il termine e redatto il processo verbale in contraddittorio, se l'inadempimento dovesse permanere, il committente risolverà il contratto, con atto scritto comunicato, fermo restando il pagamento di eventuali penali. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'affidatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a quanto regolarmente eseguito.

ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti dichiarano di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del presente contratto qualora si verificassero uno o più dei seguenti casi:

- rilievo del mancato possesso dei requisiti di legge nel corso dell'esecuzione del presente contratto;
- comunicazione dalla Prefettura, anche successivamente alla stipula del presente contratto, di informazioni interdittive di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011; tale clausola risolutiva espressa

opera anche in caso di diniego di iscrizione alle cd. "White-list", per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla Legge 190/2012, nonché al D.L. 74/2012 (conv. Legge n. 122/2012); in tale ipotesi a carico del soggetto dell'informativa interdittiva sarà applicata anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, fatte salve le utilità conseguite, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa alla prima erogazione utile;

- l'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ad all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione e di ogni illecita richiesta di denaro o utilità, ovvero offerta di protezione (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere) che venga avanzata nel corso dell'esecuzione delle prestazioni nei confronti dell'impresa, del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa o di un suo rappresentante o dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura; il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto;
- l'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ossia la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- l'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ossia la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla Legge 136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata; l'affidatario dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore alla soglia limite stabilita dalla legge per i trasferimenti in denaro contante, relativi ai contratti di cui alla presente intesa attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con qualsiasi altro strumento di pagamento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
- la stazione appaltante ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter del Codice Penale.

ART. 12 - RECESSO

Riguardo la possibilità di recesso si richiama quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Fermo restando quanto previsto dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, il committente potrà recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'affidatario mediante il pagamento delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere manifestato dal committente mediante formale comunicazione all'affidatario con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Inoltre, ai sensi del D.L. 95/2012 (convertito dalla L. 135/2012), il committente avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, L. 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, L. 488/1999.

ART. 13 - CESSIONE CONTRATTO

Come previsto dal primo comma dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto sarà da considerarsi radicalmente nulla.

ART. 14 - STIPULA, IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRAZIONE ED EVENTUALI CONTROVERSIE

La stipula del contratto avverrà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 del D.Lgs. 36/2023 e 192 del D.Lgs. 267/2000 ed a quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, in forma di sottoscrizione secondo le modalità previste dalla piattaforma di Consip S.p.A., entro 30 giorni dall'esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento.

La registrazione avverrà solo in caso d'uso e su richiesta di almeno una delle parti.

Con la sottoscrizione del contratto le parti si impegneranno a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione dello stesso. In caso di mancato accordo sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

ART. 15 - PAGAMENTO

Il pagamento avverrà in più tranches. Ogni tranche verrà liquidata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della rispettiva fattura elettronica, previo accertamento della regolare esecuzione, del rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali, della positiva verifica della regolarità contributiva e di ogni altro eventuale documento di legge necessario. In presenza di irregolarità nell'esecuzione, a prescindere dall'entità, il committente non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'affidatario; quest'ultimo, sanate le irregolarità, dovrà rimetterla.

Le tranches vengono stabilite come segue:

- 1° tranche € 11.970,00 da emettersi dopo il 30/09/2025;
- 2° tranche € 11.970,00 da emettersi dopo il 31/12/2025;
- 3° tranche € 7.980,00 da emettersi dopo il 30/06/2026;
- 4° tranche € 7.980,00 da emettersi dopo il 31/12/2026.

Gli importi più sopra indicati sono da intendersi come onnicomprensivi di tutti i costi diretti e indiretti che dovranno essere sostenuti per l'esecuzione della prestazione di servizio, nonché di ogni imposta, tassa, contributo fiscale e previdenziale, dovuti in virtù delle norme vigenti in materia, compresa l'Iva di legge dovuta.

Inoltre, l'affidatario ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i, dovrà assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, dovrà dichiarare e comunicare il conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche e i dati delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il mancato adempimento di tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del contratto. La suddetta dichiarazione dovrà essere inoltrata on-line (indirizzo di riferimento https://comune-re.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=FINA_001), secondo le indicazioni di cui al "Manuale - Dichiarazione ex art. 3, comma 7, L. 136-2010".

Il committente non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Le fatture elettroniche dovranno essere inviate secondo le modalità indicate ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e dovranno essere intestate a: Comune di Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1 - 42121 Reggio Emilia, C.F./P.Iva 00145920351, Codice Unico Ufficio IPA 7LR7HC.

Le fatture elettroniche dovranno riportare i seguenti riferimenti:

- Numero e data della Determinazione Dirigenziale di affidamento,
- Codice identificativo di Gara (CIG).

In caso di omessa o errata indicazione dei suddetti dati, il committente avrà facoltà di rifiutare la Fattura. Il rifiuto sarà comunicato entro 15 giorni dalla data di ricezione della Fattura Elettronica attraverso una notifica di rifiuto al SDI che a sua volta la inoltrerà al trasmittente.

Nella Fattura Elettronica andrà indicato nella Sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura/Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)". Nel caso l'affidatario non sia soggetto allo Split Payment sarà indispensabile, al momento dell'invio tramite il Sistema di Intermediazione (SDI) della Fattura Elettronica, allegare apposita dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante ove siano indicate le motivazioni normative a giustificazione dell'esigibilità immediata.

ART. 16 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE DELL'AFFIDATARIO

Nel corso di validità del contratto e per l'intera durata dello stesso, l'affidatario avrà l'obbligo di comunicare al committente qualsiasi variazione intervenga nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.). Il committente

non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali ritardi dovuti a mancanza o ritardo nella presentazione della suddetta comunicazione.

ART. 17 - CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le parti dichiarano di conoscere:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (D.P.R. 62/2013) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 04/06/2013;
- il Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia consultabile al seguente link <https://www.comune.reggioemilia.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> ;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune riferito al triennio 2025/2027 consultabile al seguente link <https://risorse.comune.re.it/Trasparenza/Disposizioni%20general/Atti%20general/Paio/All%20A%20parte%20integrante%20Sezione%202.3.1%20e%202.3.2%20anticorruzione%20e%20trasparenza.pdf> ;

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 18 - PROTOCOLLI D'INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DELLE CONCESSIONI E DEGLI APPALTI PUBBLICI

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutto quanto previsto dai Protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici, sottoscritto tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici e/o concessionari di opere e servizi pubblici e Prefettura, che qui si intendono integralmente riportati, e di accettarne contenuto ed effetti.

In particolare l'affidatario dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal Protocollo di Legalità approvato dal Comune di Reggio Emilia con P.G. 774/2011 e recentemente rinnovato con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 28/03/2023, consultabile al sito <https://www.comune.re.it/amministrazione/documenti-e-dati/accordi-tra-enti/protocollo-dintesa-per-la-prevenzione-dei-tentativi-di-infiltrazione-della-criminalita-organizzata-nel-settore-degli-appalti-e-concessioni-di-lavori-pubblici> .

ART. 19 - PANTOUFLAGE

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza di quanto disposto all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012), ossia che *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”*

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, si evidenzia che l'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 precisa che *“[...] sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.”*

ART. 20 - WHISTLEBLOWING

L'affidatario prende atto dell'attivazione, da parte del committente, della piattaforma informatica dedicata al “whistleblowing” (istituto introdotto nel nostro ordinamento giuridico dall'art.1, comma 51, L. 190/2012), espressione con la quale si fa riferimento al dipendente che segnala, con garanzia di riservatezza, agli organi legittimati ad intervenire, illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal committente, messo a disposizione anche dei dipendenti delle imprese fornitrici: <https://www.comune.re.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/whistleblowing> .

Il committente si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

ART. 21 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

- L'affidatario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del committente.
- L'obbligo di cui al precedente punto sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
- Gli obblighi di cui ai punti precedenti non concerneranno i dati che saranno o diverranno di pubblico dominio.
- L'affidatario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponderà nei confronti del committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
- L'affidatario potrà utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'appalto, solo previa autorizzazione del committente.
- In caso di inosservanza degli obblighi descritti, il committente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando il fatto che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- L'affidatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'affidatario stesso ad altre gare e appalti, previa comunicazione al committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del committente attinente le procedure adottate dall'affidatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti con il contratto.
- L'affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi del committente, né alcuna documentazione inerente ad essi, dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli al committente stesso.

ART. 22 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione Europea il 25/05/2018 impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali.

L'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorra unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il committente è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte in esecuzione del presente contratto.

Poiché le attività previste dal contratto comportano in capo all'affidatario il trattamento di dati personali di cui è Titolare il committente, è necessario designare l'affidatario quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del suddetto art. 28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza del presente contratto e con le modalità di seguito descritte.

Le attività di cui all'art. 1 del presente contratto comportano il trattamento di dati personali di soggetti terzi. Tali dati, di natura comune e particolare, i cui interessati sono cittadini italiani e stranieri (e loro eventuali familiari) che vengano coinvolti a qualsiasi titolo nel Progetto, sono trattati dal committente con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali sopra richiamate ed in modo particolare per adempiere al piano delle attività relative al Progetto "Quartieri collaborativi. Verso la giustizia sociale e la cittadinanza digitale" (CUP J89I23001050002).

L'affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali sopra indicati, cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento UE 679/2016, così come previsto dall'art. 28 del Regolamento stesso.

Il Titolare è tenuto a fornire al Responsabile del trattamento le istruzioni per il trattamento dei dati alle quali il Responsabile stesso deve attenersi.

Pertanto si specifica che, nello svolgimento delle attività correlate al contratto, il Responsabile deve attenersi alla rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di seguito elencate:

- D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- D.Lgs. 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2017;
- eventuali Linee Guida e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed eventuali normative successive in materia.

Il trattamento dei dati personali e particolari (ai sensi degli artt. 5, 9 e 10 del Regolamento UE 679/2016), nell’ambito dell’attività svolta dal Responsabile per conto del Titolare, avviene solo nella misura in cui risulti essere indispensabile in relazione agli adempimenti connessi alle prestazioni da cui il Responsabile è onerato, come descritto nel presente contratto ed esclusivamente in funzione della realizzazione degli stessi.

I dati cui il Responsabile può accedere sono solo quelli la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l’esercizio delle funzioni e per l’esecuzione degli obblighi connessi al contratto in essere.

Nell’adempimento del ruolo di Responsabile, al fine di garantire un trattamento lecito, corretto e sicuro di tali dati nell’ambito della summenzionata finalità, il Responsabile deve pertanto:

- trattare i dati attenendosi alle indicazioni indicate;
- individuare e nominare per iscritto le persone incaricate del trattamento dei dati e prevedere nell’atto di nomina l’impegno degli incaricati alla riservatezza;
- conservare le relative nomine (a tal fine il Titolare può richiedere in ogni momento al Responsabile l’esibizione di tali nomine per verificarne la correttezza e la conformità alle norme sopra richiamate);
- fornire agli incaricati le istruzioni necessarie per un trattamento conforme al presente contratto e alle norme di legge;
- provvedere all’adeguata formazione degli incaricati sugli obblighi imposti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili di sicurezza;
- in caso di raccolta dei dati per conto del Titolare, il Responsabile deve fornire agli interessati l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679; la formulazione ed il formato dell’informazione deve essere concordata con il Titolare del trattamento prima della raccolta dei dati;
- adottare ogni idonea misura atta a garantire in modo permanente una circolazione dei dati minimizzata e quindi destinata esclusivamente a coloro che, in virtù delle mansioni che vengono loro affidate dal Responsabile, ne abbiano necessità per lo svolgimento delle stesse;
- trattare i dati esclusivamente per le finalità sopra indicate e utilizzarli in termini compatibili con queste ultime;
- assicurare che il trattamento dei dati non sia eccedente rispetto alle finalità per la quale sono raccolti e successivamente trattati;
- comunicare al Titolare tempestivamente ogni richiesta dell’interessato ai fini dell’esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 in ordine all’accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione, opposizione al trattamento dati e/o portabilità, fornendo ai soggetti incaricati le informazioni necessarie all’esercizio di tali diritti;
- assistere il Titolare del trattamento nell’espletamento dei propri obblighi di dar seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate;
- nel rispetto del principio di accountability, adottare e rispettare le misure tecniche ed organizzative adeguate rispetto ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati connessi alla tipologia e alle modalità dei trattamenti e curandone l’applicazione da parte di tutti gli incaricati, al fine di evitare, in particolare, rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito;
- adottare idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione per gli incaricati, in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso ai dati e di trattamento degli stessi;
- adottare e rispettare procedure per la verifica periodica della qualità e della coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nella realizzazione di analisi d’impatto relative alla protezione dei dati o nella consultazione preventiva dell’Autorità di controllo;
- informare il Titolare prima del trattamento, qualora il Responsabile sia tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale ed attenderne l’autorizzazione.

Il Responsabile del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. Pertanto, qualora in qualità di Responsabile vi sia l’intenzione di avvalersi di un altro Responsabile del trattamento (Sub Responsabile) per l’esecuzione di specifiche attività di

trattamento per conto del Titolare, il Responsabile è tenuto a richiedere l'autorizzazione al Titolare. Il Responsabile non ha facoltà di autorizzare i Sub Responsabili a nominare ulteriori Sub Responsabili, se non a seguito di autorizzazione scritta del Titolare.

Nel caso vengano riscontrate violazioni dei dati ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE 679/2016, il Responsabile deve avvisare il Titolare appena venuto a conoscenza del fatto, corredando per iscritto l'avviso con ogni dettaglio utile a ricostruire l'accaduto e con proposte di azioni correttive, quanto a descrizione della tipologia di violazione e dei dati personali coinvolti, nonché descrizione delle misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione.

All'atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto contrattuale in oggetto, il Responsabile a discrezione del Titolare è tenuto:

- a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento,
- oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, documentando per iscritto la distruzione,
- oppure a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento con contestuale distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi informatici del Responsabile del trattamento, documentando per iscritto la distruzione.

Il Responsabile mantiene indenne il Titolare per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che può derivare da pretese avanzate da terzi nei confronti del Titolare a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza dei trattamenti dati connessi all'esecuzione del contratto, che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile o di chiunque collabori con lui, qualora il Titolare dimostri che siano stati attuati in violazione delle istruzioni del Titolare stesso o in violazione di norme di legge.

La presente nomina di Responsabile del trattamento ha la medesima durata ed efficacia del presente contratto e pertanto cesserà automaticamente al momento del completo adempimento o del venir meno per qualsiasi causa dell'efficacia del contratto stesso.

Il Responsabile del trattamento, in sede di sottoscrizione contrattuale, si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle disposizioni prescritte.

ART. 23 - ACCETTAZIONE ED EFFETTI DEL CONTRATTO

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara sotto la propria responsabilità di:

- non trovarsi in alcuna condizione che costituisca causa di esclusione ai sensi degli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023;
- di possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali necessari per il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013;
- ritenere l'importo contrattuale congruo;
- non trovarsi in condizioni di generali incompatibilità tali da arrecare danno al committente o inficiare i principi di economicità, efficacia, tempestività, non discriminazione e parità di trattamento, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 24 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE DELL'AFFIDATARIO

Per l'intera durata del contratto, l'affidatario avrà l'obbligo di comunicare a committente qualsiasi variazione intervenga nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.). Il committente non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali ritardi (anche, in caso di affidamento, negli eventuali pagamenti) dovuti a mancanza o ritardo nella presentazione della suddetta comunicazione.

ART. 25 - RINVII NORMATIVI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

ART. 26 - CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie relative all'interpretazione del presente contratto che dovessero insorgere nel corso di validità dello stesso. Tutte quelle non definibili in via transattiva, saranno deferite al giudice ordinario. Foro competente sarà il Tribunale di Reggio Emilia. Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

ART. 27 - ACCETTAZIONE ED EFFETTI DEL CONTRATTO

L'affidatario, accettando il presente contratto, dichiara sotto la propria responsabilità di:

- non trovarsi in alcuna condizione che costituisce motivo di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- in particolare, possedere i requisiti di idoneità professionale, le capacità economica e finanziaria, le capacità tecniche e professionali necessari per il regolare svolgimento delle attività oggetto di conferimento;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità elencate all'art. 116 del D.Lgs. 36/2023;
- ritenere l'importo contrattuale congruo;
- non trovarsi in condizioni di generali incompatibilità tali da arrecare danno al committente o inficiare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 28 - CONSENSO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PARTI

Con la sottoscrizione, le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

Il committente

L'affidatario